DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania dei premi versati nell'anno 1975 per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(80/1259/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1353/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, che istituisce un regime di premi per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne e di premi allo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione di carne (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 266/75 (4), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che la Repubblica federale di Germania ha presentato una domanda di rimborso relativa alle spese effettuate nell'anno 1975 per i premi concessi ;

considerando che questa domanda è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2641/74 della Commissione, del 15 ottobre 1974, relativo alle domande di rimborso, da parte del FEAOG, sezione orientamento, dei premi per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne e dei premi per lo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione di carne (5) ;

considerando che dall'esame delle informazioni trasmesse risulta che sono stati versati premi per un importo globale di 38 626 685,45 DM alle condizioni fissate dagli articoli da 1 a 4 del regolamento (CEE) n. 1353/73 e dalle relative modalità di applicazione ;

considerando che, proprio in questa occasione, la modifica del tasso di cambio, avvenuta in base al regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da utilizzare nel settore agricolo (6), applicabile per la Repubblica federale di Germania a partire dal 1° giugno al più tardi, non è stata presa in considerazione, di modo che le spese ammissibili sono ridotte di 255 084,43 DM e ammontano a un totale di 38 371 601,02 DM ;

considerando che ne deriva che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsa il 50 % di tale importo, ossia 19 185 800,51 DM ; che il saldo ancora da versare ammonta a 1 801 099,81 DM, dato che è già stato versato un importo provvisorio di 17 384 700,70 DM, in conformità alla decisione della Commissione del 21 dicembre 1978 (7) ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania nell'anno 1975 per i premi per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne è fissato definitivamente in 19 185 800,51 DM.

Il saldo del contributo, ossia 1 801 099,81 DM, è versato alla Repubblica federale di Germania.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 18.
(4) GU n. L 30 del 4. 2. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 283 del 19. 10. 1974, pag. 5.
(6) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.
(7) GU n. L 39 del 14. 2. 1979, pag. 20.